



## ISTITUZIONE FORMATIVA RIETI

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 05/08/2014

**OGGETTO:** Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 2bis, del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di numero 4 posti di Responsabile dei Processi – Area Erogazione, livello VI del CCNL Formazione Professionale con contratto a tempo parziale al 65% e a tempo indeterminato - adozione schema di avviso e pubblicazione

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE FORMATIVA RIETI  
Dott. Carmelo Tulumello

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 96 del 26.11.2004 è stato costituito, ai sensi dell'art. 114 TUEL il servizio pubblico formativo denominato Istituzione Formativa Rieti per svolgere le funzioni in materia di formazione professionale;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 22.12.2009 è stato approvato il nuovo regolamento dell'Istituzione Formativa Rieti, modificato con deliberazione commissariale con i poteri del consiglio n. 3/2013;
- l'art. 16 del vigente regolamento dell'Istituzione Formativa Rieti prevede che la stessa definisca e adotti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la propria dotazione organica;
- La Regione Lazio, con DGR n. 736/2003 ha adottato le direttive per le Amministrazioni Provinciali nell'ambito del passaggio alle Province del Lazio delle attribuzioni in materia di formazione professionale;
- Alla lettera A – Parte Comune delle suddette direttive, viene fornito il parametro di calcolo al fine di determinare "la dimensione minima di esistenza" delle istituzioni formative per quanto concerne la dotazione di personale;
- In particolare, la tabella presente a pagina 6 delle direttive parametrizza la dotazione di personale al numero medio di allievi, corsi e ore per corso
- Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, nella seduta del 28 luglio 2014, il consiglio di amministrazione ha adottato la dotazione organica dell'IFR;
- Con la medesima deliberazione, sulla base delle vacanze in organico, il consiglio di amministrazione ha adottato la programmazione annuale e triennale delle assunzioni;
- Con riferimento all'annualità 2014, il piano assunzionale prevede la copertura di n. 4 posti di "Responsabile dei Processi – area erogazione", inquadrato al VI livello del CCNL Formazione Professionale, con contratto a tempo parziale 65% e a tempo indeterminato;
- Con nota prot. 446 del 30.07.2014 il Direttore dell'Istituzione ha trasmesso all'Amministrazione Provinciale di Rieti la deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 luglio 2014;
- Con deliberazione commissariale assunta con i poteri della Giunta Provinciale n. 72 del 05.08.2014, la Provincia di Rieti ha emanato un atto di indirizzo con il quale ha riconosciuto l'operatività dell'Istituzione Formativa Rieti nell'ambito dei cd. "settori Sensibili di cui all'art. 18, comma 2bis del D.L. 112/2008 e formulando indirizzi che consentono di procedere all'attuazione dell'annualità 2014 della programmazione triennale 2014 – 2016 delle assunzioni;
- per quanto concerne le politiche assunzionali dell'Istituzione Formativa della Provincia di Rieti, infatti, è necessario considerare che non deve ritenersi vigente il divieto di procedere ad assunzioni fissato per le amministrazioni provinciali dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. In questo senso si è pronunciata al Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – 117/2014/PAR del 6 marzo 2014 – che richiamando i propri precedenti pareri (Corte dei conti. Sezioni di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 417/2012/PAR e deliberazione n. 400/2013/PAR) ha ribadito le argomentazioni riportate nella deliberazione n. 417 del 28 settembre 2012, secondo la quale "ove si tratti di aziende speciali che, in base allo statuto e, in secondo luogo, all'attività effettivamente esercitata, ricadano in uno dei settori esclusi, il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato non è automaticamente estensibile all'organismo partecipato che svolga attività di carattere educativo, nel caso di specie, di formazione professionale".
- il principio enucleato dalla sezione Lombarda si fonda sulla nuova formulazione dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In particolare, il penultimo periodo del comma 2bis prevede espressamente che "Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi

*socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati."*

ai fini del coordinamento della spesa del personale dell'Istituzione Formativa con la controllante Amministrazione provinciale di Rieti, una recentissima pronuncia della Corte dei Conti – Sez controllo per l'Emilia Romagna parere n. 170 del 07.07.2014, ha sottolineato come "la disciplina in vigore a decorrere dal 23 giugno 2014 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge n. 66/2014) contenuta nel riformulato articolo 18, comma 2 bis, d.l. n. 112/2008 non impone più la diretta ed immediata applicazione delle disposizioni che limitano le assunzioni ed la spesa di personale prevista per le amministrazioni di riferimento, ma prevede il rispetto del "principio di riduzione dei costi del personale", da perseguire mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle nuove assunzioni da definire, per ciascun organismo partecipato, con un atto di indirizzo da parte dell'amministrazione di riferimento e con un successivo provvedimento di adeguamento da parte dello stesso organismo partecipato.

Per quanto riguarda il regime applicabile alle aziende speciali ed istituzioni che operano in settori c.d. sensibili (servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona ex IPAB, farmacie) la nuova formulazione dell'articolo 18, comma 2 bis, d.l. 112/2008 esclude i predetti organismi dal rispetto del principio di riduzione dei costi del personale, assoggettandoli all'obbligo del mantenimento di un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati.

la programmazione delle assunzioni adottata dal consiglio di Amministrazione dell'IFR è coerente con i parametri di erogazione del servizio di cui alla DGR 736/2003;

ai fini del rispetto delle relazioni sindacali, non è stato possibile procedere all'informazione delle OO.SS. di categoria in quanto non è stato costituito l'Ente Bilaterale Regionale previsto dal vigente CCNL della Formazione Professionale;

**Dato atto** che nell'anno 2014, seppur in via provvisoria ma senza margini di incertezza, si registra una sensibile riduzione della spesa del personale certificata per l'anno 2013;

**Ritenuto** di dover procedere ad attuare la programmazione delle assunzioni prevista per l'annualità 2014 dal piano adottato dal Consiglio di Amministrazione di questa Istituzione Formativa con deliberazione del 28 luglio 2014, indicando una procedura di selezione per il reclutamento di n. 4 "Responsabili dei Processi – area erogazione" inquadrati al VI Livello del CCNL Formazione Professionale", con contratto a tempo indeterminato part-time al 65%;

**Rilevato** che l'art. 16 del citato regolamento dell'istituzione prevede che, per quanto concerne le assunzioni devono applicarsi le norme giuridiche degli Enti Locali e il CCNL degli Operatori della Formazione del Personale;

**Ritenuto** che, in applicazione del citato art. 16 del regolamento, prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, sia necessario procedere alla comunicazione ai sensi dell'art. 34bis del D. Lgs. 165/2001 e alla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

**Rilevato** che è ampiamente consolidata la prassi di emanare gli avvisi di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, subordinandone gli effetti all'esito negativo della procedura ex art. 34bis;

**Dato atto** che con nota prot. 449 del 5 agosto 2014 è stata inviata la prescritta comunicazione alla Provincia di Rieti, alla Regione Lazio – Agenzia Lazio Lavoro e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica;

**Visto** l'allegato schema di avviso ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ritenuto** di dover procedere alla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001;

**Visto** il CCNL della Formazione Professionale;

**Visto** il Regolamento dell'Istituzione Formativa Rieti;

**DETERMINA**

- 1) Di indire una selezione per il reclutamento mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per n. quattro unità di "responsabile dei processi – area erogazione" di cui al CCNL Formazione Professionale, inquadrati al livello VI e con contratto a tempo indeterminato part. – time al 65%;
- 2) Di dare atto che con nota prot. 449 del 05.08.2014 è stata inviata la prescritta comunicazione alla Provincia di Rieti, alla Regione Lazio – Agenzia Lazio Lavoro e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- 3) Di adottare e approvare l'avviso allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;
- 4) Di pubblicare l'avviso di cui al precedente punto sul sito internet dell'Istituzione Formativa Rieti all'indirizzo [www.ifrieti.it](http://www.ifrieti.it) per un periodo di giorni 30 (trenta);
- 5) Di dare atto che gli effetti dell'avviso di cui al presente provvedimento sono subordinati all'esito negativo della procedura di cui all'art. 34bis del D. Lgs. 165/2001.

Il Direttore Istituzione Formativa  
Dott. Carmelo Fiumello

